



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro



Il giudice del lavoro, dott.ssa Viola Montanari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A seguito di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero **287** del ruolo generale dell'anno **2021**, promossa da

SEBASTIANO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Bruognolo

CONTRO

I.N.P.S. in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.2.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro premettendo: di aver presentato domanda di ricostituzione di pensione per maggiorazione in quanto ex combattente sulla pensione cat. VO 10086571 ex art. 6 Legge 15 Aprile 1985 n. 40; di aver proposto tale istanza in virtù dell'ottenimento della dichiarazione di profugo; che l'istituto aveva respinto tale istanza sulla base che *“il rimpatrio dalla LIBIA è avvenuto successivamente all'1/9/1969, pertanto la qualifica di profugo Le è stata riconosciuta in ragione di eventi legati al riassetto politico del paese di provenienza e non in seguito a fatti connessi all'applicazione del trattato di pace, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato con pronuncia della Commissione speciale 12/11/1970, n. 43/70”*; di aver proposto istanza di riesame in data 22.06.2020, nonché, in data 10.09.2020, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps di Latina; che entrambe le istanze erano state rigettate; di aver tuttavia diritto alla prestazione richiesta in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:

“ alla S.V. Ill.ma affinché, convocate le parti avanti a sé, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le motivazioni esposte in premessa, Voglia accertare e dichiarare il diritto del Sig. Romano Sebastiano a percepire la maggiorazione sul proprio trattamento pensionistico cat. VO10086571 ex art. 6 L. n. 140/1985 e, conseguentemente, condannare

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del sig. Romano Sebastiano, a decorrere dal 21.05.2019, i ratei di maggiorazione sul proprio trattamento pensionistico cat. VO10086571, nella misura normativamente prevista così come perequata per l'anno 2019 (anno di presentazione della domanda) oltre interessi sui singoli ratei maturati e non riscossi sino al soddisfo;

Vinte le spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita come da documentazione in atti, è decisa all'esito dell'odierna udienza svolta in trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note.

La domanda non è fondata ed il ricorso non merita accoglimento.

Nella fattispecie concreta, risulta pacifico che al ricorrente sia stato riconosciuto lo status di profugo (cfr. come previsto dal decreto del Prefetto della provincia di Latina emanato il 19.2.1991 e la dichiarazione consolare allegate in atti), a seguito di rimpatrio dalla Libia in Italia, avvenuto il 2.9.1970.

In relazione al proprio status, pertanto, il ricorrente in data 21.5.2019 ha fatto domanda di ricostituzione della propria pensione cat. VO 10086571 per poter beneficiare della maggiorazione come ex combattente alla luce di quanto previsto dall'art. 6 della l. 140/1985. Tuttavia, l'ente ha rigettato l'istanza in ragione del fatto che il ricorrente è stato rimpatriato dopo il mese di agosto del 1969, data ultima legislativamente prevista dall'art. 1 della l. n. 336/1970 (che specifica l'ambito di applicabilità dell'art. 6 comma 1 l. n. 140/1985) e che, pertanto, lo status di rifugiato così come previsto dal decreto prefettizio non sia compatibile con la fattispecie astrattamente tutelata dalla norma sopra esposta.

In relazione a quanto esposto, il ricorrente lamenta l'interpretazione restrittiva data dall'istituto della normativa sopra richiamata, in quanto discriminatoria e, di conseguenza, chiede di applicare la previsione dell'art. 6 della l. 140/1985 a tutte le categorie di profughi.

A questo punto, giova richiamare la normativa di riferimento.

L'art. 6, comma 1, L. n. 140/1985 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti) prevede che *“I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili”.*

L'art. 1 della legge n. 336/1970 contempla, tra le categorie degli aventi diritto ai benefici in essa previsti, i “profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”.

Ribadendo il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte, con sentenza del 22/02/2012, ha precisato che: *“Questa Corte ha già più volte affermato che l'espressione “profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate” contenuta nella L. n.*

1970 n. 336, comprende non tutti i profughi, ma soltanto coloro che sono stati coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace; che, di conseguenza, "le categorie equiparate" della norma in esame sono formate soltanto dalle persone che, con apposite leggi, hanno ottenuto la parificazione non già a tutti i profughi indistintamente, ma a quei profughi in particolare; che coloro che, come il ricorrente, sono tornati dalla Libia dopo l'agosto 1969 per eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, sono legittimati a chiedere i benefici della legislazione vigente per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non quelli della normativa speciale relativa agli ex combattenti e assimilati contenuta nella L. n. 336 del 1970 (cfr., in tali termini, Cass. 22.12.2010 e Cass. 11.4.1998; in termini anche la Corte d'Appello di Roma sent. n. 1726/2021).

Alla luce della normativa sopra citata, pertanto, si comprende come la scelta del legislatore di tutelare solo alcune categorie di profughi (nella specie, coloro che siano stati rimpatriati prima del mese di agosto del 1969) non possa essere considerata discriminatoria, in quanto risponde all'intenzione di tutelare coloro che sono stati coinvolti "in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace" o in ogni caso a categorie equiparate per legge a quest'ultimi.

Nel caso concreto, la pretesa del ricorrente alla equiparazione alle categorie di profughi previsti dall'art. 6 della l. 140/1985 non trova conforto normativo e, inoltre, risulta agli atti che il proprio rimpatrio sia avvenuto al di fuori dei limiti temporali previsti dalla norma sopra menzionata (cfr. nella specie il 2.9.1970).

Di conseguenza, al ricorrente non spetta la maggiorazione come ex combattente in base a previsto dall'art. 6 della l. 140/1985, non ricorrendone i presupposti.

Per tutte queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

Le complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- spese compensate per intero.

Latina, 7.2.2023

IL GIUDICE
Viola Montanari